



DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO VI

Mogadiscio, 28 Dicembre 1965

Suppl. n. 8 al n. 12

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI


LEGGE 28 Dicembre 1965, n. 26 — *Modifiche alla Legge 16 Novembre 1957 n. 15, relativa all'imposta sui redditi, estesa a tutto il territorio della Repubblica con Legge 19 Febbraio 1963, n. 3.*

Pag. 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 Dicembre 1965, n. 26.

Modifiche alla Legge 16 Novembre 1957, n. 15, relativa all'imposta sui redditi, estesa a tutto il Territorio della Repubblica con Legge 19 Febbraio 1963, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

L'articolo 13 della legge 16 Novembre 1957, n. 15, relativa all'imposta sui redditi, estesa a tutto il territorio della Repubblica con legge 19 Febbraio 1963 n. 3, è modificato come segue:

Sono esenti dall'imposta:

- a) lo Stato e le Amministrazioni Municipali;
- b) gli Enti e le Organizzazioni internazionali, in conformità alle norme di diritto internazionale generalmente ammesse ed agli accordi internazionali vincolanti per la Repubblica Somala;
- c) gli Agenti diplomatici di Stati esteri, per gli stipendi e per ogni altro emolumento percepito in relazione alle loro funzioni;
- d) gli Agenti consolari di Stati esteri, per gli stipendi e per ogni altro emolumento percepito in relazione alle loro funzioni;
- e) i funzionari ed i dipendenti delle Nazioni Unite e delle relative Agenzie specializzate, ovvero di Enti ed organizzazioni internazionali, in conformità ad accordi internazionali, per gli stipendi e per ogni altro emolumento percepito in relazione alle loro funzioni;
- f) i militari ed i militarizzati in attività di servizio inferiore al grado di sottufficiale, per le loro competenze militari;
- g) gli Enti, gli Istituti e le Fondazioni di beneficenza od assistenza legalmente costituiti; gli Istituti di istruzione, gli Istituti, le Accademie e Società aventi scopi esclusivamente culturali; gli Istituti Religiosi, ad eccezione dei profitti derivanti dal commercio;

- h) gli Enti, le Società e le Compagnie titolari di concessioni minerarie e petrolifere, nei cui confronti la convenzione di concessione, debitamente approvata nei modi previsti dalla legge, prevede imposizioni dirette comprensive o sostitutive dell'imposta generale sui redditi.

Art. 2

L'articolo 14 della legge è modificato come segue:

Sono esenti dall'imposta:

- a) i fabbricati destinati all'esercizio del culto e loro dipendenze;
- b) i cimiteri e loro dipendenze;
- c) i fabbricati di proprietà dello Stato;
- d) i fabbricati adibiti a sede di Ambasciate, Legazioni o Consolati, quando siano di proprietà dello Stato che essi rappresentano;
- e) i fabbricati destinati a scuole, anche private, organizzate non a scopo di lucro ed autorizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- f) i fabbricati di proprietà delle Nazioni Unite e delle relative Agenzie specializzate, ovvero di Enti o di organizzazioni internazionali, in conformità ad accordi internazionali;
- g) gli interessi sui titoli e depositi postali.

Art. 3

L'articolo 15 della predetta legge è modificato come segue:

Sono esenti le costruzioni rurali che appartengono al proprietario o concessionario dei terreni a condizione che siano destinate:

- a) alla abitazione di coloro che attendono con il proprio lavoro alla coltivazione della terra ove il valore della abitazione non superi la somma di Sh. So. 10.000;
- b) al ricovero del bestiame allevato sui terreni ed a quello necessario alla coltivazione dei terreni stessi;
- c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, nonché alla custodia e conservazione delle macchine, degli attrezzi e di quanto altro serve alla coltivazione dei terreni.

Art. 4

1. L'articolo 16 della predetta legge, relativo alla esenzione totale e graduale concessa ai fabbricati di nuova costruzione ed agli ampliamenti e sopraelevazioni delle costruzioni preesistenti, è abrogato.

2. I proprietari dei fabbricati ai quali l'esenzione è stata concessa decadono, dal 1° Gennaio 1966, dalla esenzione stessa.

Art. 5

L'articolo 17 della predetta legge è modificato come segue:

1. Il Ministro delle Finanze può in via eccezionale, esentare, in tutto o in parte, le nuove imprese industriali ed agricole dall'imposta sul reddito per un periodo di tempo non superiore a dieci anni.

2. L'esenzione può venire accordata solo nei casi in cui gli imprenditori interessati possano dimostrare che essi sopportano rischi straordinari e che l'imposta produce beni nuovi o nella produzione dei beni impiega nuovi metodi produttivi non usati in precedenza in Somalia.

3. L'esenzione può essere accordata anche nel caso in cui gli imprenditori interessati dimostrano di affrontare rischi straordinari in attività industriali ed agricole che, pur non comportando trasformazione di beni, condizionandoli o preservandoli, ne aumentano il valore economico.

4. Detta esenzione può essere accordata agli imprenditori in caso di ampliamento o rinnovamento radicale delle imprese da essi gestite, a condizione che esse rispondono alle condizioni indicate ai precedenti commi 2 e 3.

5. L'esenzione dall'imposta sul reddito può essere concessa altresì agli imprenditori, i quali dimostrino di produrre gli stessi beni o di impiegare le stesse tecniche produttive di un altro imprenditore cui si è stata già concessa la stessa facilitazione. L'esenzione in tal caso sarà concessa a condizioni non più favorevoli di quelle accordate all'altro imprenditore e scade alla stessa data dell'esenzione concessa a quest'ultimo.

6. L'esenzione è limitata ad un reddito non superiore al 10% del capitale investito ed è concessa soltanto per il periodo che, a giudizio del Ministro delle Finanze, è necessario ad ammortizzare il capitale investito.

7. Le industrie nuove tecnicamente organizzate produttive di beni che, a norma dell'Art. 17 della legge 16 Novembre 1957, n. 15, sono state esentate dall'imposta sui redditi, continueranno a godere

della esenzione fino ad un massimo del 10% del capitale investito e per un periodo non superiore a 10 anni dalla data in cui divennero utilizzabili.

Art. 6

L'articolo 18 della predetta legge è abrogato.

Art. 7

L'articolo 23 della predetta legge è modificato come segue:

Il reddito imponibile dei fabbricati e delle costruzioni indicate al n. 6 dell'Art. 8, si determina, detraendo dal reddito lordo, una somma pari al 20% dello stesso reddito, a titolo di riparazione, di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale.

Art. 8

L'articolo 24 della predetta legge è modificato come segue:

Non sono ammessi in detrazione:

1. — le spese private e familiari;
2. — le perdite — salvo il disposto di cui all'Art. 21 — le diminuzioni e gli esaurimenti o ritiri di capitali, le somme imputate a capitale ed altre spese in conto speciale;
3. — le perdite e spese ripetibili mediante assicurazioni, contratti od indennizzi;
4. — i canoni per fabbricati e loro parti, non corrisposti allo scopo di produrre il reddito;
5. — gli interessi dei capitali propri investiti nell'esercizio;
6. — il compenso per l'opera del contribuente, del coniuge, dei figli e dei parenti fino al terzo grado occupati nell'esercizio quando coabitano con il contribuente;
7. — i compensi degli amministratori delle società ed enti tassabili in base a bilancio.

2. Le società fornite di personalità giuridica hanno invece facoltà di dedurre dal reddito imponibile il 40% degli utili non distribuiti a condizione che tali utili siano chiaramente indicati in un apposito fondo iscritto al passivo del bilancio, e non superino il limite del 25% dello stesso reddito imponibile.

3. Le erogazioni eventuali degli utili non distribuiti ed accantonati nell'apposito fondo di cui al precedente comma, sono soggette a tassazione nella misura del 40%.

Art. 9

L'articolo 31 della predetta legge è modificato come segue:

Il reddito immobiliare dei fabbricati di cui al combinato disposto dell'Art. 8, n. 6 e dell'Art. 23, non è cumulabile con i redditi di altra natura ed è soggetto a separata tassazione con le seguenti aliquote con decorrenza 1° Gennaio 1966:

— fino a Sh. So. 30.000, in ragione del 15%;

— sulla parte eccedente Sh. So. 30.000, in ragione del 22,50%.

Art. 10

L'articolo 32 della predetta legge è modificato come segue:

Il reddito imponibile complessivo di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Art. 8, è soggetto a tassazione con decorrenza 1° Gennaio 1966 con le seguenti aliquote:

1. Ammontare dell'imposta dovuta dalle persone fisiche:

reddito imponibile fino a Sh. So. 2.400	Esente
sulla parte eccedente Sh. So. 2.400 fino a Sh. So. 3.600	aliq. 9%
» » » » » 3.600 » » » 4.800	» 11%
» » » » » 4.800 » » » 6.000	» 13%
» » » » » 6.000 » » » 7.200	» 15%
» » » » » 7.200 » » » 8.400	» 17%
» » » » » 8.400 » » » 9.600	» 19%
» » » » » 9.600 » » » 10.800	» 22%
» » » » » 10.800 » » » 18.000	» 25%
» » » » » 18.000 » » » 30.000	» 28%
» » » » » 30.000 » » »	» 30%

2. Ammontare dell'imposta dovuta dalle persone giuridiche:
reddito imponibile di qualsiasi importo aliq. 28%

Art. 11

L'articolo 33 della presente legge è modificato come segue:

Con decorrenza 1° Gennaio 1966, è istituita una addizionale a favore delle amministrazioni comunali pari ad un sesto dell'imposta sul reddito.

L'addizionale è ridotta ad un ventesimo dell'imposta, per i redditi di lavoro subordinato di cui al n. 7 dell'Art. 8.

L'addizionale riscossa dall'Ufficio Imposte Dirette, unitamente al tributo principale, è indivisibile.

L'Ufficio delle Imposte Dirette versa l'addizionale riscossa alle Amministrazioni Municipali, nella cui circoscrizione il contribuente esercita l'attività prevalente.

Art. 12

Gli artt. 54, e 56 della predetta legge sono abrogati e modificati come segue:

1. La giurisdizione tributaria di primo grado è esercitata dalle sezioni tributarie istituite presso i Tribunali Regionali, ed è composta dal Presidente del Tribunale, da due Assessori Tributarî, effettivi, e da uno supplente.

2. La giurisdizione tributaria di secondo grado è esercitata dalle sezioni tributarie istituite presso le Corti d'Appello ed è composta dal Presidente della Corte d'Appello, da quattro Assessori effettivi e da due supplenti.

3. Gli assessori tributarî delle sezioni del Tribunale Regionale e della Corte d'Appello sono tratti da appositi albi formati e riveduti ogni due anni con decreto del Ministro delle Finanze.

All'inizio di ogni anno il Presidente dei collegi estraggono a sorte gli Assessori effettivi e supplenti. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente a suo giudizio, può sostituire, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, gli Assessori Tributarî.

4. Agli Assessori Tributarî spettano le competenze dovute agli Assessori di Corte d'Assise.

Art. 13

L'articolo 68 della predetta legge è modificato come segue:

1. Salvo quanto disposto nel Capo VII, l'imposta sul reddito è dovuta e diviene esigibile all'atto della presentazione della dichiarazione di cui all'Art. 25.

2. L'imposta o l'imposta suppletiva, dovuta in conseguenza dell'accertamento o della rettifica in aumento, diviene esigibile alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.

3. Qualora sia proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento o di rettifica, la riscossione rimane sospesa fino a quando il ricorso non è deciso e la sentenza non è passata in giudicato, ovvero fino a quando non è intervenuta l'adesione prevista dall'art. 46.

Tuttavia, l'Ufficio delle Imposte Dirette deve riscuotere in via provvisoria, sulla base degli avvisi di accertamento o di rettifica, dopo che siano trascorsi trenta giorni e non oltre il sessantesimo giorno dalla loro rettifica, una quota pari al 50% dell'imposta o della maggiore imposta accertata.

La riscossione si esegue con le modalità di cui all'articolo 70 senza applicazione del diritto di mora.

4. La riscossione si effettua per esazione diretta, presso l'Ufficio delle Imposte o presso gli Uffici del Distretto competente per territorio.

5. Le norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle contestazioni pendenti presso le Sezioni Tributarie e la Corte Suprema alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

L'articolo 84 della predetta legge è modificato come segue:

1. La cognizione dei reati previsti dalla presente legge è di competenza esclusiva del Tribunale Regionale nella cui circoscrizione il reato è accertato.

2. Per i reati previsti dalla presente legge, l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento del tributo è divenuto definitivo e l'obbligazione tributaria è perfetta.

3. Il responsabile del reato finanziario punibile in via esclusiva o alternativa — con la pena della multa o della ammenda — ovvero il responsabile dell'illecito amministrativo, non costituente reato, è ammesso a pagare, entro quindici giorni dalla contestazione del fatto una somma pari al sesto del massimo della multa, dell'ammenda o della sanzione amministrativa oltre all'ammontare del tributo e della soprattassa eventualmente dovuti.

4. Il responsabile del reato finanziario che non abbia esercitato tempestivamente la facoltà di cui al comma precedente, è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento; una somma corrispondente al terzo del massimo della pena pecuniaria stabilita dalla legge per il reato commesso; oltre ammontare del tributo e della soprattassa eventualmente dovuti e alle spese del procedimento.

Art. 15

L'articolo 88 della predetta legge è modificato come segue;

Con decorrenza 1° Gennaio 1966, i redditi di lavoro, ragguagliati ad anno, sono soggetti a tassazione con le seguenti aliquote:

reddito imponibile fino a Sh. So. 2.400		Esente	
sulla parte eccedente Sh. So.	2.400 fino a Sh. So.	9.600 aliq.	6%
»	»	» 18.000	» 12%
»	»	» 30.000	» 18%
»	»	»	» 24%

Art. 16

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare norme regolamentari, relative alla rilevazione dei fabbricati e delle altre costruzioni non muratura.

Art. 17

Sono abrogati:

- a) l'articolo 94 della Legge 16 Novembre 1957, n. 15;
- b) il Decreto Legislativo 5 Maggio 1960, n. 4;
- c) ogni altra norma contraria o incompatibile con la presente legge.

Art. 18

Il Governo è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1966, con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, un testo unico relativo all'imposta sui redditi, coordinato ed aggiornato in relazione alle nuove disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 19

1. In materia di imposte dirette ed ogni altra materia tributaria, le norme relative al processo di esecuzione di cui al Decreto 24 Febbraio 1956, n. 30 sono estese a tutto il territorio della Repubblica.

2. Ai fini della esecuzione, il provvedimento definitivo di pagamento emanato dall'autorità finanziaria ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 del decreto stesso.

3. L'attestazione di efficacia esecutiva prevista dall'Art. 2, del decreto è apposta in calce al titolo, dalla stessa autorità finanziaria.

Art. 20

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 28 Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.